

## **Regolamento del Co.N.C.L.E.P. Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea per Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti**

### **Art. 1 – Costituzione del Coordinamento**

Il Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea per Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti, ossia dei Corsi di studio universitari di primo e secondo livello finalizzati alla formazione degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti ai sensi dell'art. 1, comma 595, L. 205/2017 e dell'art. 4, comma 1, punto e) del DL 65/2017, viene costituito ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CUNSF (Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione) ed è denominato Co.N.C.L.E.P. Il presente Regolamento è aggiornato nella versione approvata all'unanimità dei presenti all'Assemblea Co.N.C.L.E.P del 24 marzo 2023.

A normativa vigente, in sede di approvazione del presente Regolamento, i corsi di studio in questione rientrano nelle seguenti Classi di Laurea e Laurea Magistrale: L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione); LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi); LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua); LM-85 (Scienze pedagogiche); LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education).

### **Art. 2 – Finalità**

Il Coordinamento, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole università, persegue le seguenti finalità:

- fungere da organismo di raccordo tra i presidenti/coordinatori dei corsi di studio universitari per educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti;
- favorire un regolare confronto tra i corsi di studio in merito ai curricula, alla didattica universitaria, ai tirocini, agli sbocchi professionali esistenti e potenziali;
- agevolare l'interlocuzione dei corsi di studio con le associazioni professionali del settore educativo, i gestori dei servizi educativi, i decisori politici;
- contribuire al dibattito sul lavoro educativo e sull'efficacia dei servizi, tramite iniziative scientifiche o di monitoraggio, anche formulando e valutando eventuali proposte di legge in tema di professionalità educative;
- promuovere attività e iniziative atte a tutelare e valorizzare la professionalità degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti.

### **Art. 3 – Composizione**

Sono membri di diritto del CoNACLEP tutti i/le presidenti e i coordinatori / le coordinatrici dei Corsi di Studio universitari nelle classi di laurea e laurea magistrale per la formazione degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti che afferiscono ai Dipartimenti e alle Facoltà aderenti alla CUNSF.

### **Art. 4 – Organi**

Sono organi del Coordinamento:

- a) l'Assemblea dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
- b) il/la Presidente;
- c) il/la Vice-Presidente.

## **Art. 5 – L’Assemblea**

L’Assemblea è composta dai membri di cui all’art. 3. Essa è convocata dal/dalla Presidente almeno due volte all’anno con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere fatta senza l’osservanza di tale termine. In caso di comprovata necessità, l’assemblea può tenersi in forma telematica. La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono comunicati per posta elettronica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento della “Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione” (CUNSF), il Presidente della CUNSF o suo/a Delegato/a è invitato/a a partecipare ai lavori delle adunanze del CoNCLEP.

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto, anche qualora si svolga in forma telematica.

Ciascun/a componente può farsi rappresentare da un/una docente o da un/una ricercatore/ricercatrice di ruolo della propria struttura universitaria, preferibilmente tra colleghi/e che abbiano ricoperto o ricoprono incarichi gestionali nel sistema di coordinamento nei Corsi di studio afferenti al CoNCLEP, espressamente designato/a per iscritto dal Presidente/Coordinatore stesso.

Alle riunioni possono essere invitati/e, senza diritto di voto, su iniziativa del/della Presidente e per la parte di loro competenza, interlocutori istituzionali esterni per la trattazione di specifici argomenti connessi alle finalità di cui all’art. 2.

## **Art. 6 - Il/la Presidente**

Il/la Presidente viene eletto/a da tutti i Presidenti/Coordinatori che compongono l’assemblea.

Il/la Presidente presiede le riunioni dell’assemblea, convoca le rispettive riunioni stabilendo l’ordine del giorno, rappresenta il Coordinamento nei rapporti con l’esterno e ha il compito di attuare le deliberazioni dell’Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall’art. 1.

Il/La Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto/a una sola volta. Per candidarsi alla carica di Presidente è necessario avere almeno un triennio di possibile mantenimento della carica di Presidente/Coordinatore dei suddetti Corsi di Laurea in relazione ai regolamenti dei singoli atenei.

Il/la Presidente ha facoltà di nominare, tra i membri dell’Assemblea, un/una Segretario/a che cura la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e coadiuva il/la Presidente in tutte le attività di preparazione e di organizzazione delle riunioni dell’Assemblea e di esecuzione delle relative attività. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del/della Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal/dalla Vice Presidente.

## **Art. 7 - Procedura di elezione del/della Presidente**

Il/la Presidente uscente o, nel caso in cui intenda ricandidarsi, il/la Decano/a (professore/ssa con maggiore anzianità di servizio nella I fascia), con proprio atto, convoca la riunione dell’Assemblea di tutti i Presidenti/Coordinatori per l’elezione del/della Presidente.

Le elezioni devono svolgersi entro 60 giorni dalla data di cessazione dell’incarico del/della Presidente uscente. Il/La Presidente uscente resta in carica, fino al rinnovo delle cariche, unicamente per l’ordinaria amministrazione.

L’assemblea elettiva è composta dai Presidenti/Coordinatori della Coordinamento in carica il giorno in cui si tengono le elezioni.

Salvo circostanze eccezionali, la riunione si deve svolgere in presenza e non è ammessa la partecipazione con strumenti di comunicazione telematica. In casi eccezionali, definiti

dall'Assemblea, è possibile svolgere le procedure con modalità alternative da definirsi a cura dell'Assemblea stessa.

La convocazione deve avvenire, di norma, almeno 45 giorni prima della data fissata per la assemblea elettiva.

Dalla convocazione ed entro 30 giorni dalla data fissata per la assemblea elettiva vengono presentate al/la Presidente uscente le candidature per l'incarico di Presidente, comprensive di una dichiarazione programmatica.

Entro 20 giorni dalla data fissata per la riunione il/la Presidente uscente comunica telematicamente ai Membri dell'Assemblea l'elenco completo di tutte le candidature, con le relative dichiarazioni programmatiche.

La riunione per l'elezione, dopo l'eventuale presentazione delle candidature, è presieduta dal/dalla Presidente uscente o, nel caso in cui questi intenda ricandidarsi, dal/dalla Decano/a che provvede alla formazione del seggio elettorale, composto da tre membri nominati dall'Assemblea i quali devono garantire la riservatezza della votazione.

Ogni elettore/elettrice può esprimere una sola preferenza su schede predisposte con i nomi di tutti/e i/le candidati/e. Non sono accettate deleghe.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

La prima votazione richiede, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei voti dei/delle aventi diritto (50%+1).

La seconda votazione e le votazioni successive richiedono, per l'elezione, la maggioranza dei voti dei Membri presenti.

Concluse le operazioni di voto, si procede allo scrutinio e alla proclamazione dello/della eletto/a.

Le prime due votazioni si tengono, di norma, nella stessa giornata.

Qualora, a seguito della prima e della seconda votazione, nessuno/a dei/delle candidati/e abbia raggiunto la maggioranza dei voti richiesta, il/la Presidente uscente propone all'Assemblea, che decide a maggioranza dei/delle presenti, le successive fasi, inclusa l'eventuale fissazione di una nuova data di convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 8 - Il/la Vice Presidente**

Il/la Vice Presidente è nominato/a dal/dalla Presidente tra i membri dell'Assemblea.

Il/la Vice Presidente svolge le funzioni del/della Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e assolve a ogni altro compito delegatogli/le dal/dalla Presidente.